



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>333</b>	<b>20/11/2023</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D. Lgs. n. 152/06 - art. 208 - Autorizzazione alla modifica non sostanziale. D.D. n. 59 del 23/03/2011e successivi. Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Palomonte, Localita' Monte Tre Croci, Arigliulo. Ditta PARISI ELISA S.R.L.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la ditta PARISI ELISA S.R.L., legale rappresentante in qualità di titolare sig.ra \*\*\*OMISSIS\*\*, nata a \*\*\*OMISSIS\*\*\* il \*\*\*OMISSIS, per l'impianto ubicato nel Comune di Palomonte, Località Monte Tre Croci, Arigliulo, è titolare:

- del D.D. n. 59 del 23/03/2011, autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, D.lgs. 152/06;
- del D.D. n. 258 del 22/10/2014, modifica sostanziale dell'impianto;
- del D.D. n. 177 del 19/10/2016, autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'impianto, e successiva rettifica di cui al provvedimento prot. n. 189941, del 15/03/2017;
- del D.D. n. 1 del 16/05/2017, del D.D. n. 53 del 25/02/2019 e del D.D. n. 170 del 29/07/2020 di modifica non sostanziale;
- Presa d'atto del 03/03/2021, prot. 0119599, prolungamento validità D.D. n. 258/2014;

**CHE** in data 06/11/2023 al prot. 0531585 e successiva integrazione documentale del 16/11/2023, prot. 0553838 la ditta PARISI ELISA S.R.L., ha trasmesso istanza, di modifica non sostanziale dell'impianto consistente:

- a) nell'aggiornamento dell'autorizzazione al Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, emanato con Decreto n. 152 del 27/09/2022;
- b) nell'introduzione dell'operazione di recupero preliminare [R12], così come definita dall'allegato C, Parte IV, D.lgs. 152/06;
- c) nella redistribuzione dei quantitativi parziali tra i diversi EER con rinuncia al codice EER 170802 per la sola operazione R5, senza aumento delle quantità totali autorizzate;
- d) nello smontaggio tettoia e spostamento ugelli di nebulizzazione acqua.

### **PRESO ATTO**

- che dalla relazione tecnica presentata dalla ditta PARISI ELISA S.R.L., la succitata modifica è ascrivibile ad una variante non sostanziale, ai sensi della D.G.R.C. n. 8/2019, All. 1, Parte seconda, par 2.2;

**RITENUTO** di poter procedere all'autorizzazione della succitata richiesta di modifica non sostanziale;

**CONSIDERATO** che dall'ing. Giovanni Galiano Responsabile Autorizzazioni Ambientali competente, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

### **VISTO**

- il D.lgs. n. 152/06;
- DGRC n. 8/2019;
- D.M. n. 152/2022;
- D.M. n. 69/2018;

### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**AUTORIZZARE** alla società PARISI ELISA S.R.L., per l'impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Palomonte, Località Monte Tre Croci, Arigliulo, la modifica non sostanziale, consistente:

- a) nell'aggiornamento dell'autorizzazione al Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi

dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, emanato con Decreto n. 152 del 27/09/2022;

- b) nell'introduzione dell'operazione di recupero preliminare [R12], così come definita dall'allegato C, Parte IV, D.lgs. 152/06;
- c) nella redistribuzione dei quantitativi parziali tra i diversi EER con rinuncia al codice EER 170802 per la sola operazione R5, senza aumento delle quantità totali autorizzate;
- d) nello smontaggio tettoia e spostamento ugelli di nebulizzazione acqua.

**STABILIRE** che la tabella riepilogativa degli EER autorizzata con D.D. n. 70 del 29/07/2020 viene sostituita dalla tabella riepilogativa degli EER allegata al presente provvedimento (ALL1);

**EVIDENZIARE** che:

- a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV, del D.lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/06;

**STABILIRE** che la ditta dovrà osservare le modalità in materia End of Waste, di cui all'art. n. 184 ter, comma 3 ter del D.lgs. 152/06", in particolare:

- per i codici EER di cui all'All1 al presente provvedimento, si applicano le modalità di cui al D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- per il codice EER [170302] "Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01", in alternativa possono essere applicate le modalità di cui al D.M. 28 Marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso di cui all'art. 184- ter, comma 2, D.lgs. 152/06";

**CONFERMARE** altresì nel presente provvedimento tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei provvedimenti in premessa citati, non in contrasto con il presente decreto nonché l'esercizio dell'impianto sino al **20/10/2024**;

**DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione non esonera la ditta PARISI ELISA S.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e per l'esercizio dell'attività in parola;

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** a mezzo PEC, il presente Decreto alla ditta PARISI ELISA S.R.L., al seguente indirizzo pec: elisa.parisi@cgn.legalmail.it

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Palomonte, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, all'ASL Salerno, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

**Anna Martinoli**